

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ISTITUTO DEI CIRCONDARI

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento del Circondario di Imola in vigore dal 21.04.1995.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 43 del 20.05.2003 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 70 del 27/04/2004 e in vigore dal 01/05/2004.

# **INDICE**

ART. 1	Definizione di Circondario	1
ART. 2	Istituzione dei Circondari	1
ART. 3	Organi del Circondario	1
ART. 4	Assemblea dei Sindaci	2
ART. 5	Funzionamento dell'assemblea	2
ART. 6	Il Presidente	2
ART. 7	Attività dell'ufficio circondariale	3
ART. 8	Norme di rinvio	3
ART. 9	Nuovo Circondario di Imola	3
ART. 10	Entrata in vigore	3

#### ART. 1 Definizione di Circondario

La Provincia, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge, può istituire sul suo territorio i Circondari con lo scopo di:

- organizzare i propri uffici nell'ottica del decentramento degli uffici e della vicinanza delle istituzioni alle istanze dei cittadini;
- valorizzare la partecipazione del territorio circondariale, attraverso il riconoscimento di poteri di iniziativa e di funzioni consultive;
- avvalersi della realtà circondariale per deleghe di funzioni da svolgersi più efficacemente nelle aree di riferimento nel quadro di indirizzi provinciali unitari, ove l'eventuale forma associativa di Comuni, sottesa al Circondario, lo consenta;
- costituire uffici comuni che assolvano compiti sia di interesse della Provincia che dei Comuni uniti o associati.

#### ART. 2 Istituzione dei Circondari

- 1. L'istituzione dei Circondari avviene tramite specifica previsione statutaria, ferma restando la disciplina degli organi circondariali secondo le norme del presente regolamento nel quadro della normativa statale e regionale di riferimento.
- 2. Il Consiglio provinciale può assegnare ruolo di circondario a forme associative di Comuni, che insistano su un territorio contraddistinto dalle caratteristiche di cui all'articolo 21 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 e individuato come Circondario dallo Statuto.
- 3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Consiglio potrà assegnare al Circondario anche formali deleghe di funzioni e le competenze del Circondario stesso saranno svolte dagli organi della forma associativa interessata, sulla base delle proprie disposizioni statutarie e regolamentari e secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

## ART. 3 Organi del Circondario

- 1. Sono organi del Circondario:
- a) l'Assemblea dei Sindaci del Circondario;
- b) il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario.

#### ART. 4 Assemblea dei Sindaci

- 1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni del Circondario o loro delegati.
- 2. All'Assemblea partecipano, con voto consultivo, i Presidenti delle Comunità Montane, ove tale carica sia rivestita da un assessore o un consigliere.
- 3. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali eletti nei collegi comprendenti i comuni appartenenti al Consorzio e, per la trattazione di rispettiva competenza, gli Assessori provinciali.
- 4. L'Assemblea ha funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione, allo sviluppo del territorio e all'organizzazione gestione dei servizi circondariali.

#### ART. 5 Funzionamento dell'assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia, o di almeno tre Sindaci del Circondario.
- 2. L'Assemblea è convocata, mediante avvisi scritti, da far pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso deve pervenire almeno 24 ore prima della data stabilita.
- 3. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche al Presidente della Provincia.
- 4. Al Presidente ed ai componenti dell'Assemblea compete il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni attribuite ai medesimi.

#### ART. 6 Il Presidente

- 1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta di componenti dell' Assemblea nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci:
- a) rappresenta il Circondario nei rapporti con gli organi istituzionali della Provincia e con gli altri Enti pubblici e privati;

- b) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione degli schemi di piani, programmi e progetti a rilevanza circondariale.
- 3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Sindaco avente maggiore anzianità nella carica o, a parità, dal più anziano di età.
- 4. Al Presidente del Circondario compete una indennità fissata in base ai principi fissati dal capo II, art. 21, del D.Lgs. n. 267, 18 agosto 2000.

#### ART. 7 Attività dell'ufficio circondariale

- 1. Gli uffici circondariali costituiscono il livello organizzativo e di articolazione funzionale per la gestione dei servizi della Provincia nel territorio di riferimento al fine di assicurarne direttamente in loco la fruizione.
- 2. Gli uffici circondariali garantiscono, avvalendosi anche delle strumentazioni informatiche, il diritto all'informazione e all'accesso agli atti amministrativi secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, anche per quelli relativi a servizi non erogabili in maniera diretta.

## ART. 8 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio e riferimento, in quanto applicabili, alle vigenti norme statutarie e regolamentari della Provincia di Bologna.

### ART. 9 Nuovo Circondario di Imola

Il Nuovo Circondario di Imola, ove istituito dai Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, secondo l'espressa previsione dell'articolo 23 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 6, del 25 Marzo 2004, costituisce una forma di cooperazione tra Comuni equivalente, ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale in ordine ai Circondari, alle forme associative di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

## ART. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.